

## PROTOCOLLO OPERATIVO

tra

L'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI (di seguito anche "AGENZIA" o "ADM"), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 12, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Marcello Minenna;

e

L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (di seguito anche AUTORITÀ o "ART"), codice fiscale 97772010019, con sede legale in Torino, Via Nizza, n. 230, in persona del Presidente, Dott. Nicola Zaccheo;

qui di seguito denominate congiuntamente anche "Parti"

### PREMESSO CHE

- ART, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori e opera nell'ambito dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
- ART, ai sensi del comma 2 del predetto art. 37 del d.l. n. 201/11, provvede, tra l'altro, a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza e l'efficienza produttiva delle gestioni, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture portuali, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a porti; essa provvede, altresì, a definire i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate e il contenimento dei costi per gli utenti;
- ART, ai sensi del comma 3 del predetto art. 37 del d.l. n. 201/11, qualora sospetti possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici e durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli;
- ART, ai sensi del comma 6 del predetto art. 37 del d.l. n. 201/11, provvede all'esercizio delle competenze attribuitele dalla legge mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;

- ADM è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria, concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente e che a tali fini ha competenze specifiche in materia di controlli della logistica per l'importazione e l'esportazione di merci;
- ADM, in particolare, esercita il controllo delle merci e dei rifiuti oggetto di scambi internazionali; può sottoporre a controllo i mezzi di trasporto e le spedizioni, nonché le persone che si trovino negli spazi doganali o che provengano dal confine dello Stato; esercita le predette funzioni di polizia giudiziaria e tributaria al fine di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa tributaria ed extratributaria; svolge attività di *intelligence* sui flussi commerciali a rischio che transitano per porti, aeroporti e valichi di frontiera;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con cui si regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

#### CONSIDERATO CHE

- ADM e ART hanno stipulato, in data 14 gennaio 2021, un Protocollo d'intesa che costituisce il quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti di cooperazione in materie di interesse comune anche avvalendosi di risorse umane all'uopo identificate;
- le Parti, nel citato protocollo quadro hanno previsto all'art. 1, comma 2, *lett. f)* iniziative e forme di collaborazione “in materia di *enforcement*, vigilanza e controllo” e all'art. 3 “attività ispettive congiunte”;

TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

#### **Art.2**

##### **Oggetto**

1. Con il presente Protocollo, le Parti avviano un rapporto di cooperazione al fine di ottimizzare, nei rispettivi ambiti di competenza, come stabiliti per legge, le attività di monitoraggio delle attività di importazione/esportazione attraverso gli scali portuali nazionali nonché quelle in materia di vigilanza ispettiva nelle aree portuali, con particolare riferimento alla corretta osservanza delle disposizioni in materia di contributo per il finanziamento dell'Autorità nonché in relazione alla corretta formazione e aggiornamento di tariffe e canoni, tenuto conto dei principi e criteri indicati da ART.

#### **Art.3**

##### **Modalità della collaborazione**

1. ART, nell'ambito del monitoraggio delle attività di importazione/esportazione attraverso gli scali portuali nazionali, nonché dell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza ispettiva di cui alla normativa citata nelle premesse, in materia di trasporti, può avvalersi della collaborazione degli agenti e degli ufficiali di ADM per le attività che rientrano nell'esercizio delle loro specifiche funzioni di polizia tributaria e giudiziaria, assumendone il coordinamento operativo.
2. Il predetto avvalimento è concordato dal Presidente di ART o da suo delegato con il Direttore Generale di ADM o suo delegato.

#### **Art. 4**

##### **Durata della convenzione**

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale di entrambe le Parti, con possibilità di rinnovo tacito.
2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (rispettivamente, [adm.direttore@pec.adm.gov.it](mailto:adm.direttore@pec.adm.gov.it) e [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)).

#### **Art.5**

##### **Protezione dei dati personali e tutela della riservatezza**

1. Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. Ciascuna Parte è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte presso l'altra Parte o per il suo tramite e si impegna a utilizzare i dati esclusivamente per le

finalità consentite dai rispettivi ordinamenti o previste dal presente accordo.

3. In ogni caso, potranno essere divulgati, in osservanza ai divieti di legge, i dati ritenuti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità istituzionali che le Parti intendono perseguire in ossequio al principio di minimizzazione dei dati.
4. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti provvederà ad impartire adeguate istruzioni ai rispettivi incaricati del trattamento.
5. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza commerciale/industriale dei dati e delle informazioni assunti in occasione dell'esercizio delle attività oggetto del presente Protocollo secondo le vigenti normative in materia.

#### **Art. 6**

##### **Controversie**

1. Le Parti convengono che per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, allorché non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### **Articolo 7**

##### **Pubblicazione**

1. Le Parti prestano il loro proprio formale consenso alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità dello stesso, anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche autorità agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Letto, approvato, sottoscritto.

Roma,

Agenzia delle Dogane e Monopoli  
Il Direttore Generale  
Dott. Marcello Minenna

Autorità di Regolazione dei Trasporti  
Il Presidente  
Dott. Nicola Zaccheo